CONVENZIONE PER IL DISTACCO FUNZIONALE DI PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PORDENONE

tra

L'AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (di seguito denominata ASFO o Azienda) con sede in Pordenone, Via della Vecchia Ceramica, 1, codice fiscale e partita IVA n. 01772890933, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Tonutti, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale di ASFO

e

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE (di seguito denominata Procura), con sede in Pordenone, Piazza Giustiniano, n. 7, rappresentata dal Procuratore della Repubblica dott. Raffaele Tito, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede della Procura

premesso

- che, nell'ambito dei compiti istituzionalmente assegnati alle Aziende Sanitarie in materia di igiene e sanità pubblica e, in particolare, in tema di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, rientrano anche le attività ispettive di vigilanza e controllo eseguite su ordine dell'Autorità Giudiziaria da operatori in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria;
- che l'art. 5 del D. Lgs. 271/1989 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale" prevede che:
  1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza, nonché' del Corpo forestale dello Stato.
  2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. (...);
- che al riguardo il Ministero della Giustizia con la Circolare n. 9 del 13/05/2016 ha precisato che "*Non rientrano nell'ambito applicativo del comma 2 dell'articolo citato, le ipotesi di mero "distacco funzionale" presso una Procura della Repubblica, di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria appartenente ad una amministrazione diversa da quelle indicate nel comma 1 dell'articolo 5. L'ipotesi ricorre quando l'amministrazione o l'ente pubblico conferente, nell'esercizio della propria discrezionalità, ritenga conveniente non ripartire fra tutti i propri dipendenti l'attività di collaborazione istituzionale con l'autorità giudiziaria, ma preferisca destinare soltanto alcune unità di personale allo svolgimento, a tempo pieno, di tali funzioni. È opportuno che tali forme di distacco siano disciplinate da specifici accordi, stipulati tra l'amministrazione di appartenenza del dipendente interessato e la singola Procura della Repubblica. I rapporti di lavoro potranno essere diversamente articolati, prevedendo che il personale destinato eserciti la sua attività di polizia giudiziaria, rimanendo fisicamente presso la sede dell'ente di appartenenza o che, invece, esso sia delocalizzato presso gli uffici della Procura della Repubblica interessata. Detti accordi dovranno contemplare espressamente la permanenza in capo all'amministrazione di appartenenza del relativo onere finanziario*".
- che le parti ritengono che il distacco funzionale di alcuni operatori del Dipartimento di Prevenzione di ASFO, in possesso dei necessari requisiti, presso la Procura consenta un miglior utilizzo delle risorse disponibili ed un più celere svolgimento delle attività investigative;
- che, a tal fine, a partire dal mese di novembre 2021, è stata attivata una collaborazione a titolo sperimentale (rif. nota ASFO prot. n. 89607 dd. 17/11/2021), i cui positivi risultati sono stati evidenziati nella relazione trasmessa dalla Procura con nota prot. n. 4126/22 dd. 20/05/2022;
- che le parti ritengono opportuno sviluppare tale collaborazione regolamentando l'applicazione dell'istituto del distacco funzionale nei termini di seguito indicati;
- che il presente accordo è stato approvato con Decreto del Direttore Generale n. 523 dd. 23/06/2022.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L'ASFO assicura la messa a disposizione o distacco funzionale presso la Procura della Repubblica di Pordenone, secondo una rotazione semestrale, di n. 2 dipendenti con profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario-Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, in possesso della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, per l'espletamento, a tempo pieno, delle funzioni previste dalla legge in materia di attività ispettive di vigilanza e controllo disposte dalla Procura medesima.
Presso la Procura della Repubblica viene costituito un Nucleo di P.g. SPSAL al quale vengono assegnate le due unità in distacco: il personale distaccato partecipa alla formazione dei turni di pronta disponibilità ASFO per l'effettuazione degli interventi che si rendono necessari in caso di infortuni gravi o mortali
L'attività istituzionale di polizia giudiziaria, ivi compresa l'effettuazione degli interventi che si rendono necessari in caso di infortuni gravi o mortali durante i turni di pronta disponibilità, continua a essere prestata anche dai tecnici della prevenzione non distaccati presso la Procura della Repubblica.

Art. 2

La prestazione di lavoro delle unità distaccate presso la Procura della Repubblica viene resa a tempo pieno dal lunedì al venerdì per un impegno orario medio settimanale di n. 36 ore. Per l'effettuazione degli interventi che si rendono necessari in caso di infortuni gravi o mortali durante i turni di pronta disponibilità il dipendente resta a disposizione dell'Azienda.
ASFO definirà il calendario dei turni di pronta disponibilità in modo da escludere la contemporanea presenza nello stesso turno di entrambe le unità distaccate.
La prestazione sarà resa con orario di ingresso flessibile dalle 07:30 alle 08:30, salvo particolari esigenze da segnalare alla Procura. Si intende ricompresa nei compiti delle unità distaccate ogni funzione di Polizia Giudiziaria, inclusa l'eventuale effettuazione di sopralluoghi e altre attività al di fuori dei locali della Procura.
La registrazione della presenza del personale distaccato avverrà secondo le modalità in uso presso la Procura, la quale provvederà a trasmettere mensilmente ad ASFO il relativo riepilogo orario opportunamente convalidato.
Il personale distaccato è in ogni caso soggetto alla disciplina prevista dal CCNL del comparto Sanità sottoscritto il 21/05/2018. Sarà cura delle parti (ASFO e Procura) definire di comune accordo le modalità concrete di applicazione dei diversi istituti (es. ferie, riposi, formazione, ecc.).

Art. 3

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 il personale distaccato pur dipendendo funzionalmente dalla Procura della Repubblica di Pordenone, rimane assegnato alla struttura di appartenenza dell'ASFO, da cui dipende gerarchicamente.
Permane, pertanto, in capo ad ASFO ogni adempimento ed onere finanziario derivante dal rapporto di lavoro instaurato con detto personale.
Il personale da distaccare è nominativamente individuato, con cadenza semestrale e nel rispetto del principio di rotazione, con atto del Responsabile S.S.D. Direzione Area Tecnici Sanitari del Comparto di ASFO su proposta dell'Incarico di Funzione di Organizzazione di Coordinamento dell'Area Tecnica Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro in accordo con il Direttore della S.C. Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, previa acquisizione dell'assenso dei dipendenti interessati e del nulla osta della Procura.
Con le medesime modalità si provvederà alle eventuali sostituzioni che dovessero rendersi necessarie in caso di assenze prolungate.

Art. 4

Nell'esercizio delle proprie prerogative, ciascun Sostituto Procuratore ha facoltà, come per legge, di indirizzare deleghe di indagine direttamente al Nucleo di P.g., anche in co-delega con personale ASFO non distaccato.
In ipotesi di delega al Nucleo, il personale distaccato riferirà direttamente al Sostituto delegante.
Fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 326 c.p. e 329 c.p.p., si autorizza sin d'ora – salvo diverso espresso avviso del Sostituto titolare del fascicolo d'indagine preliminare – che, al momento della redazione dell'informativa finale, sia trasmessa copia della stessa ad ASFO per quanto di competenza, con particolare riferimento alla formazione e tenuta dell'archivio e a quanto previsto dal d.lgs. 758/1994.
Presso la Procura della Repubblica viene istituito un Registro di Carico dei procedimenti comprendenti attività assegnate in delega al Nucleo di P.g.

Art. 5

La Procura della Repubblica di Pordenone si impegna a mettere a disposizione del personale distaccato uno o più locali idonei all'espletamento delle funzioni in argomento e il materiale di cancelleria necessario per l'ordinaria attività.

Art. 6

Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni normative vigenti in tema di riservatezza nel trattamento dei dati personali e particolari ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come novellato dal D. Lgs. n. 101 di data 10.08.2018.

Art. 7

Il presente accordo ha durata biennale a far data dalla sottoscrizione. La convenzione potrà essere integrata o modificata, sia per la sopravvenienza di nuove norme disciplinanti la materia sia in ragione delle diverse esigenze organizzative delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pordenone, 27 giugno 2022

Per l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Tonutti)

Per la Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Pordenone
Il Procuratore della Repubblica
(Dott. Raffaele Tito)